

18 05 2020

Un alunno ferisce il compagno?

Le “geometrie variabili” della responsabilità della scuola

di Pietro Alessio Palumbo

Parola di Ermellini: spetta all'alunno infortunato l'onere di provare che l'incidente è avvenuto per mano del compagno di scuola mentre è a carico dell'istituto la prova del fatto impeditivo dell'episodio, ossia l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le migliori cautele idonee a evitare che l'incidente avvenisse. Con la recente sentenza 8811/2020, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un alunno che aveva subito la lesione ad un occhio a causa di un compagno di scuola «particolarmente vivace» il quale durante l'attività ricreativa aveva chiuso violentemente il coperchio di metallo del cestino della scuola colpendolo all'altezza dell'occhio.

Il “contratto” genitori/scuola e il “contatto” insegnanti/alunni

L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Spetta quindi alla Scuola predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (ad es. allocazione arredi) e dalle speciali caratteristiche dei singoli alunni.

Diligenza adeguata al caso concreto

In altre parole nel caso di lesioni subite dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità in capo all'Istituto scolastico e all'insegnante, derivanti all'Istituto dall'iscrizione scolastica e al docente dal qualificato “contatto sociale” educatore-alunno, implica diligenza e doveri di protezione. I genitori affidano minori all'istituzione scolastica per obblighi formativi che impongono controllo e salvaguardia. Tuttavia, si badi, la responsabilità della Scuola va commisurata al caso reale. Ad esempio può porsi la questione: l'incidente all'occhio del bambino sarebbe avvenuto se il cestino fosse stato sorvegliato o anche solo posizionato altrove?

Appropriate cautele e imprevedibilità

A ben vedere quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità in argomento a carico della scuola è necessario: per un verso che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente; per altro verso che la Scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee, le migliori prudenze, per evitare l'incidente. Va inoltre vagliato un altro elemento fondamentale: l'oggettiva imprevedibilità dell'evento legato non solo alle cose (arredi e oggetti) ma anche all'“indole”, ossia alle caratteristiche dell'alunno che ha arrecato il danno (nel caso di specie qualificato “difficile” e “particolarmente vivace”). Elemento quest'ultimo che indirizza gli obblighi di diligenza della Scuola verso attenzioni di natura speciale.